



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 111

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli articoli 15 (lettere a, b, c, d, f, h), 16, 17, 24, 26, 31, 33, 36 e 37 della "Legge provinciale sullo sport 2016" (l.p. n. 4/2016).

Il giorno **27 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

la legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è stata abrogata e sostituita dalla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, recante “Promozione dello sport e dell’associazionismo trentino” che ha riformato la disciplina del settore dello sport.

L’articolo 39, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 prevede che la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente, definisce i criteri e le modalità di attuazione della legge stessa.

La legge provinciale sullo sport 2016 all’articolo 15 disciplina gli interventi di promozione e sviluppo dello sport, prevedendo, al comma 1, la concessione di contributi provinciali in favore dell’associazionismo sportivo.

Gli articoli 16 e 17 della medesima legge prevedono la concessione di finanziamenti per il sostegno dei talenti sportivi e per l’attività sportiva di carattere professionistico.

L’articolo 24 stabilisce la concessione di borse di studio, erogate ai sensi dell’articolo 73, comma 4 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, a studenti atleti residenti in provincia di Trento e frequentanti un percorso di istruzione o formazione.

La concessione delle borse di studio era precedentemente disciplinata dai criteri e dalle modalità contenute nella deliberazione n. 1323 del 3 agosto 2015 della Giunta provinciale. Ora tale provvedimento deve essere abrogato e viene sostituito dai nuovi criteri.

L’articolo 26 della legge provinciale 4/2016 stabilisce la concessione di contributi alle associazioni sportive per l’acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di atleti con disabilità nonché per le spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone disabili.

Gli articoli 31 e 33 disciplinano gli interventi relativi alla spese di gestione degli impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici e privati, nonché la concessione di finanziamenti per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale.

All’articolo 36 della legge è prevista la concessione di finanziamenti per l’organizzazione delle manifestazioni sportive organizzate nell’ambito della Comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE ALP) e del Gruppo europeo di cooperazione territoriale “Euregio Tirolo – Alto Adige-Trentino”.

All’articolo 37, commi 1 e 2, della stessa legge, è regolamentata la concessione di finanziamenti per le spese di funzionamento, comprese le spese per l’assicurazione obbligatoria ed integrativa degli atleti di età inferiore e venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti, dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell’attività professionistica.

Al comma 3 del predetto articolo 37 è previsto il riconoscimento di finanziamenti al Comitato provinciale del CONI per l’attuazione di progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate nel territorio provinciale.

Con il presente provvedimento si propone l’adozione dei criteri attuativi di quanto disposto dagli articoli 15 (lettere a, b, c, d, f, h), 16, 17, 24, 26, 31, 33, 36 e 37 della legge provinciale sullo sport 2016.

Con deliberazione n. 1858 del 21 ottobre 2016 la Giunta provinciale ha rinviato il periodo di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, per l’anno 2017, fino all’approvazione dei nuovi criteri qui proposta.

In via transitoria, limitatamente all’anno 2017, è necessario disciplinare la prima presentazione delle domande di agevolazione, come segue:

a) manifestazioni sportive di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a)

- a1) le domande di contributo devono essere presentate dal 1° febbraio al 31 marzo 2017, se relative a iniziative che si intendono realizzare nel 2017, qualora abbiano una previsione di spesa pari o superiore a euro 25.000,00 e, pertanto, trova applicazione la procedura valutativa;
- a2) le domande di contributo possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno a far data dal 1° febbraio, anche per le manifestazioni realizzate dal 1° gennaio 2017 qualora abbiano una previsione di spesa non superiore o pari a euro 10.000,00 e, pertanto, trova applicazione la procedura automatica;
- a3) nei casi in cui la spesa sia compresa tra euro 10.000,00 e euro 25.000,00 il richiedente può scegliere il termine e la modalità con cui presentare la domanda, secondo quanto indicato nei precedenti punti a1) e a2).

b) altre iniziative

- b1) le domande di contributo, riferite agli articoli di legge sotto elencati, devono essere presentate dal 1° febbraio al 31 marzo 2017, per le attività che si intendono realizzare nel 2017; qualora siano riferite alla stagione sportiva 2016/2017 le stesse si considerano relative all'anno di presentazione della domanda.

- articolo 15, comma 1, lettera b): attività sportiva promozionale qualora venga scelta la procedura valutativa;
- articolo 15, comma 1, lettera f): iniziative riguardanti la pratica sportiva praticata da persone con disabilità;
- articolo 15, comma 1, lettera h): attività sportiva svolta in ambito interregionale, nazionale ed internazionale qualora venga scelta la procedura valutativa;
- articolo 16, comma 2: contributi a sostegno dell'attività dilettantistica giovanile;
- articolo 16, comma 3: realizzazione di progetti a sostegno dei talenti sportivi;
- articolo 17: contributi a sostegno dello sport professionistico;
- articolo 26, commi 2 e 3: acquisto o la sostituzione di ausili per l'attività sportiva praticata da persone con disabilità;
- articolo 26, comma 4: spese di avvio e funzionamento di sezioni sportive destinate a persone con disabilità;
- articolo 31, commi 1 e 2: gestione di impianti sportivi;
- articolo 33: costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale;
- articolo 36: contributi per la partecipazione ad iniziative di carattere europeo ai Comitati provinciali delle Federazioni sportive e Discipline sportive associate;
- articolo 37, commi 1 e 2: spese di funzionamento, comprese le spese per oneri assicurativi, dei comitati provinciali delle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e discipline associate;
- articolo 37, comma 3: progetti mirati a sostenere servizi di supporto, coordinamento e promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale attuati dal Comitato provinciale del CONI.

- b2) le domande di contributo, riferite agli articoli di legge sotto elencati, possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno a far data dal 1° febbraio 2017 anche per le attività realizzate dal 1° gennaio 2017:

- articolo 15, comma 1, lettera b): attività sportiva promozionale, qualora venga scelta la procedura automatica;
- articolo 15, comma 1, lettere c) e d): attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, indagini in materia sportiva nonché convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo;

- articolo 15, comma 1, lettera h): attività sportiva svolta in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, qualora venga scelta la procedura automatica.

c) borse di studio

le domande per le borse di studio devono essere presentate nei termini ordinari previsti dai criteri, ovvero dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno.

I nuovi criteri trovano applicazione per le domande di contributo a valere per l'anno 2017 e successivi, mentre alle domande riferite agli anni precedenti continuano ad applicarsi i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2185 del 9 dicembre 2014.

Ai sensi della deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 2016 sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff.

Visto altresì il parere positivo espresso in data 24 gennaio 2017 (prot. n. 0041443) dalla IV Commissione legislativa ai sensi dell'art. 39 della l.p. 4 del 21 aprile 2016.

Con apposita determinazione del dirigente competente in materia di sport sarà approvata, previo parere del Servizio Supporto alla Direzione Generale e Ict, la relativa modulistica da pubblicare sul sito istituzionale delle Provincia autonoma di Trento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i criteri di applicazione degli articoli 15 (lettere a, b, c, d, f, h), 16, 17, 24, 26, 31, 33, 36 e 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 di cui al testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il testo allegato sostituisce integralmente i criteri di cui all'allegato alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2185 del 9 dicembre 2014 e n. 1323 del 3 agosto 2015;
3. di dare atto che i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2185 del 9 dicembre 2014 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande già finanziate in attuazione della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21;
4. di stabilire che, limitatamente all'anno 2017:

a) manifestazioni sportive di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a)

- a1) le domande di contributo devono essere presentate dal 1° febbraio al 31 marzo 2017, qualora relative a iniziative che si intendono realizzare nel 2017, qualora abbiano una previsione di spesa pari o superiore a euro 25.000,00 e, pertanto, trova applicazione la procedura valutativa;
- a2) le domande di contributo possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno a far data dal 1° febbraio, anche per le manifestazioni realizzate dal 1° gennaio 2017 qualora abbiano una previsione di spesa non superiore o pari a euro 10.000,00 e, pertanto, trova applicazione la procedura automatica;
- a3) nei casi in cui la spesa sia compresa tra euro 10.000,00 e euro 25.000,00 il richiedente può scegliere il termine e la modalità con cui presentare la domanda, secondo quanto indicato nei precedenti punti a1) e a2).

b) altre iniziative

- b1) le domande di contributo, riferite agli articoli di legge sotto elencati, devono essere presentate dal 1° febbraio al 31 marzo 2017, per le attività che si intendono realizzare nel 2017; qualora siano riferite alla stagione sportiva 2016/2017 le stesse si considerano relative all'anno di presentazione della domanda.

- articolo 15, comma 1, lettera b): attività sportiva promozionale qualora venga scelta la procedura valutativa;
- articolo 15, comma 1, lettera f): iniziative riguardanti la pratica sportiva praticata da persone con disabilità;
- articolo 15, comma 1, lettera h): attività sportiva svolta in ambito interregionale, nazionale ed internazionale qualora venga scelta la procedura valutativa;
- articolo 16, comma 3: realizzazione di progetti a sostegno dei talenti sportivi;
- articolo 16, comma 2: contributi a sostegno dell'attività dilettantistica giovanile;
- articolo 17: contributi a sostegno dello sport professionistico;
- articolo 26, commi 2 e 3: acquisto o la sostituzione di ausili per l'attività sportiva praticata da persone con disabilità;
- articolo 26, comma 4: spese di avvio e funzionamento di sezioni sportive destinate a persone con disabilità;
- articolo 31, commi 1 e 2: gestione di impianti sportivi;
- articolo 33: costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale;
- articolo 36: contributi per la partecipazione ad iniziative di carattere europeo ai Comitati provinciali delle Federazioni sportive e Discipline sportive associate;
- articolo 37, commi 1 e 2: spese di funzionamento, comprese le spese per oneri assicurativi, dei comitati provinciali delle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e discipline associate;
- articolo 37, comma 3: progetti mirati a sostenere servizi di supporto, coordinamento e promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale attuati dal Comitato provinciale del CONI.

- b2) le domande di contributo, riferite agli articoli di legge sotto elencati, possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno a far data dal 1° febbraio 2017 anche per le attività realizzate dal 1° gennaio 2017.

- articolo 15, comma 1, lettera b): attività sportiva promozionale, qualora venga scelta la procedura automatica;
- articolo 15, comma 1, lettere c) e d): attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, indagini in materia sportiva nonché convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo;

- articolo 15, comma 1, lettera h): attività sportiva svolta in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, qualora venga scelta la procedura automatica.

c) borse di studio

le domande per le borse di studio devono essere presentate nei termini ordinari previsti dai criteri ovvero dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno.

5. per quanto riguarda gli interventi previsti dal capo VI e dal capo XII i contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", (G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L. 352).
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato A

Criteri e modalità di attuazione della
Legge provinciale n. 4 del 21 aprile 2016

(legge provinciale sullo sport 2016)

INDICE

CAPO I - *Disposizione generali*

- Art. 1 - *Oggetto*
- Art. 2 - *Definizioni e requisiti*
- Art. 3 - *Modalità e termini di presentazione delle domande*
- Art. 4 - *Riparto dei fondi*
- Art. 5 - *Gruppo tecnico di valutazione*
- Art. 6 - *Tempi di realizzazione, rendicontazione ed erogazione dei contributi e spese non ammissibili*
- Art. 7 - *Sanzioni*
- Art. 8 - *Controlli*

CAPO II - *Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge.*

- Art. 9 - *Beneficiari del contributo*
- Art. 10 - *Iniziative finanziabili*
- Art. 11 - *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*
- Art. 12 - *Procedura automatica*
- Art. 13 - *Procedura valutativa*
- Art. 14 - *Disposizioni comuni alla procedura automatica e alla procedura valutativa*

Capo III - *Contributi per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge.*

- Art. 15 - *Beneficiari del contributo*
- Art. 16 - *Iniziative finanziabili*
- Art. 17 - *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*
- Art. 18 - *Procedura valutativa*
- Art. 19 - *Determinazione e concessione del contributo*
- Art. 20 - *Procedura automatica*
- Art. 21 - *Misura del contributo*
- Art. 22 - *Determinazione e concessione del contributo*
- Art. 23 - *Limiti minimi di spesa ammissibile*
- Art. 24 - *Spese ammissibili*

Capo IV - *Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge.*

- Art. 25 - *Beneficiari del contributo*
- Art. 26 - *Iniziative finanziabili*
- Art. 27 - *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*
- Art. 28 - *Spese ammissibili*
- Art. 29 - *Limiti minimi di spesa ammissibile e misura del contributo*
- Art. 30 - *Determinazione e concessione del contributo*

Capo V - *Contributi per l'attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16 della legge.*

SEZIONE A) - *Contributi a sostegno dell'attività dilettantistica giovanile di cui all'articolo 16, comma 2 della legge.*

- Art. 31 - *Contributo*
- Art. 32 - *Beneficiari del contributo*
- Art. 33 - *Misura del contributo*
- Art. 34 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

SEZIONE B) - Contributi a sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16, comma 3 della legge.

Art. 35 - *Contributo*

Art. 36 - *Beneficiari del contributo*

Art. 37 - *Iniziative finanziabili*

Art. 38 - *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*

Art. 39 - *Requisiti*

Art. 40 - *Spese ammissibili*

Art. 41 - *Misura del contributo*

Art. 42 - *Concessione del contributo*

Capo VI - Contributi per lo sport professionistico di cui all'articolo 17 della legge.

Art. 43 - *Beneficiari del contributo*

Art. 44 - *Iniziative finanziabili*

Art. 45 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 46 - *Spese ammissibili*

Art. 47 - *Valutazione delle iniziative e determinazione del contributo*

Art. 48 - *Modalità di erogazione dei contributi*

Capo VII - Criteri per le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge.

Art. 49 - *Soggetti beneficiari*

Art. 50 - *Iniziative finanziabili*

Art. 51 - *Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione da allegare*

Art. 52 - *Spese ammissibili*

Art. 53 - *Ammontare del contributo*

Art. 54 - *Criteri di valutazione*

Capo VIII - Contributi per attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) della legge.

Art. 55 - *Beneficiari del contributo*

Art. 56 - *Iniziative finanziabili*

Art. 57 - *Modalità e termini per la presentazione della domanda*

Art. 58 - *Procedura valutativa*

Art. 59 - *Misura del contributo*

Art. 60 - *Determinazione e concessione del contributo*

Art. 61 - *Procedura automatica*

Art. 62 - *Limiti minimi di spesa ammissibile comune alla procedura automatica e valutativa*

Art. 63 - *Spese ammissibili comuni alla procedura automatica e valutativa*

Capo IX - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio a favore di studenti atleti di cui all'articolo 24, comma 1 della legge.

Art. 64 - *Oggetto*

Art. 65 - *Beneficiari del contributo*

Art. 66 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

Art. 67 - *Definizione sport singoli e di squadra e ripartizione delle risorse*

Art. 68 - *Approvazione della graduatoria e concessione della borsa di studio*

Art. 69 - *Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa*

Capo X - Criteri per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva per le persone disabili, di cui all'articolo 26 commi 2 e 3 della legge.

Art. 70 - *Soggetti beneficiari*

Art. 71 - *Attrezzature finanziabili*

Art. 72 - *Misura del contributo*

Art. 73 - *Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione da allegare*

Art. 74 - *Concessione liquidazione del contributo*

Capo XI - Criteri per la concessione di contributi per l'avvio e il funzionamento delle associazioni e società sportive di cui all'articolo 26 comma 4 della legge.

Art. 75 - Soggetti beneficiari

Art. 76 - Iniziative finanziabili

Art. 77 - Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione da allegare

Art. 78 - Spese ammissibili

Art. 79 - Determinazione e concessione del contributo

Capo XII - Criteri e modalità per la concessione di contributi per la gestione impianti sportivi di particolare rilevanza di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge.

Art. 80 - Oggetto

Art. 81 - Soggetti beneficiari del contributo

Art. 82 - Impianti sportivi ammissibili al sostegno delle spese di gestione

Art. 83 - Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

Art. 84 - Spese e entrate ammissibili

Art. 85 - Limiti di spesa ammissibile e percentuale di intervento

Art. 86 - Aiuti di Stato

Capo XIII - Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale di cui all'articolo 33 della legge.

Art. 87 - Beneficiari del contributo

Art. 88 - Iniziative finanziabili

Art. 89 - Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

Art. 90 - Spese ammissibili

Art. 91 - Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

Art. 92 - Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo

Art. 93 - Concessione del contributo

Art. 94 - Modalità di erogazione del contributo

Art. 95 - Ammissibilità delle varianti

Art. 96 - Limiti di spesa

Art. 97 - Modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

Art. 98 - Autorizzazione della variante

Art. 99 - Obblighi e sanzioni

Capo XIV - Contributi ai comitati provinciali delle federazioni sportive e discipline associate riconosciuti dal CONI, partecipanti a iniziative di carattere europeo di cui all'articolo 36 della legge.

Art. 100 - Beneficiari del contributo

Art. 101 - Iniziative finanziabili

Art. 102 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

Art. 103 - Spese ammissibili

Art. 104 - Determinazione e concessione del contributo

Capo XV - Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 37, comma 1 della legge.

Art. 105 - Beneficiari del contributo

Art. 106 - Iniziative finanziabili

Art. 107 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

Art. 108 - Spese ammissibili

Art. 109 - Determinazione e concessione del contributo

Capo XVI - Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di promozione e discipline associate di cui all'articolo 37, comma 2 della legge.

Art. 110 - *Beneficiari del contributo*

Art. 111 - *Iniziative finanziabili*

Art. 112 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 113 - *Limiti massimi di spesa ammissibile per oneri derivanti da assicurazioni integrative*

Art. 114 - *Determinazione e concessione del contributo*

Art. 115 - *Modalità di erogazione dei contributi*

Capo XVII - Contributi al Comitato provinciale del CONI per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale di cui all'articolo 37 comma 3 della legge.

Art. 116 - *Beneficiari del contributo*

Art. 117 - *Iniziative finanziabili*

Art. 118 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 119 - *Spese ammissibili*

Art. 120 - *Determinazione e concessione del contributo*

CAPO I

Disposizione generali

Articolo 1 *Oggetto*

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione dei contributi in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino atte a favorire la promozione dell'accesso allo sport e la diffusione dello stesso e il diritto all'attività motoria, in attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (di seguito denominata legge).

Articolo 2 *Definizioni e requisiti*

1. Per attività o iniziative sportive ai fini dei presenti criteri s'intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) riconosciute dal CONI, fatto salvo quanto previsto al Capo VII.

2. Per associazioni o società sportive si intendono quelle a carattere dilettantistico, iscritte nel registro CONI, regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (di seguito denominate F.S.N.) o Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) o Associazioni Benemerite (A.B.) o Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato (G.S.M.) riconosciuti dal CONI, che svolgono con regolarità nel corso dell'anno sportivo attività nell'ambito delle discipline regolamentate dalle F.S.N o D.S.A., riconosciute dal CONI. Inoltre devono avere sede legale sul territorio provinciale, avere tesserati propri e una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili come definiti e regolamentati dalle relative F.S.N o D.S.A riconosciute dal CONI.

3. Per comitati promotori, associazioni o società promotrici di eventi o manifestazioni sportive si intendono le organizzazioni, con sede legale sul territorio provinciale, regolarmente iscritte nel registro CONI e affiliate a F.S.N - D.S.A - E.P.S.- A.B. – G.S.M. che non hanno propri atleti tesserati o ne hanno un numero inferiore a 10, o che svolgono l'attività in modo episodico sostanzialmente limitato alle manifestazioni organizzate o non hanno un settore giovanile.

Articolo 3 *Modalità e termini di presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di sport, avvalendosi di appositi moduli approvati con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di sport e disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, corredate della documentazione prevista dagli articoli seguenti in riferimento alle singole tipologie di intervento.

2. Le domande esaminate secondo la procedura valutativa devono essere presentate dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno. Ai fini dei presenti criteri è definita valutativa la procedura che disciplina la valutazione delle domande con l'assegnazione di punteggi per la formazione di graduatorie selettive.

3. Le domande esaminate secondo la procedura automatica devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno in corso se riguardano iniziative e/o manifestazioni concluse entro il 30 settembre e entro il 31 ottobre dell'anno successivo se riguardano iniziative e/o manifestazioni concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

4. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e le seguenti dichiarazioni sostitutive relative:

- al possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2;
- all'I.V.A., se costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente.

5. Le domande possono essere consegnate alla struttura provinciale competente in materia di sport o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, a mano, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia, ad esclusione degli elaborati progettuali che dovranno comunque essere prodotti anche su supporto cartaceo.

6. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1278 del 22 giugno 2012 ed eventuali successive modificazioni.

7. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o secondo le modalità previste dal presente articolo la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

8. Le domande per le borse di studio possono essere presentate dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno secondo le modalità stabilite al Capo IX.

9. Le domande presentate oltre i termini previsti sono dichiarate irricevibili.

10. Le domande non accolte nell'anno di riferimento decadono.

11. Quando previsto dalla relativa modulistica è possibile presentare una domanda unica per più iniziative sportive promosse dallo stesso richiedente.

Articolo 4 *Riparto dei fondi*

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire i fondi destinate alle singole iniziative previste dagli articoli 15, 16, 17, 26, 31, 33, 36 e 37 per il finanziamento delle iniziative.

2. Le domande sono finanziate nel limite delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale distingue l'ammontare delle risorse destinate alle due tipologie di finanziamento, valutativa e automatica.

Articolo 5 *Gruppo tecnico di valutazione*

1. E' istituito un Gruppo tecnico di valutazione con il compito di assegnare i punteggi in relazione alle iniziative di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'articolo 15 della legge.

2. Il Gruppo tecnico di valutazione è composto dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio attività sportive o suo delegato, dagli incaricati dei procedimenti per la concessione dei contributi di cui al Capo III e al Capo VII.

Articolo 6 *Tempi di realizzazione, rendicontazione ed erogazione dei contributi e spese non ammissibili*

1. Le disposizioni del presente articolo sono comuni a tutti i Capi, fatto salvo quanto stabilito al Capo IX.

2. Qualora non già previsto nei presenti criteri e fatto salvo quanto stabilito per le domande esaminate secondo procedure di tipo automatico, nella determinazione con la quale il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport concede il contributo, vengono fissati i tempi di avvio e rendicontazione. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m..

3. I termini di avvio e rendicontazione possono essere prorogati una sola volta, su richiesta adeguatamente motivata del beneficiario e per cause a lui non imputabili. La proroga deve essere richiesta entro il termine originariamente fissato.

4. La domanda di liquidazione del contributo avverrà avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. che dovrà pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo.

5. Nel caso di mancata effettuazione della manifestazione o delle iniziative e/o di eventuale rinuncia al contributo qualora già assegnato, dovrà essere fatta comunicazione entro 10 giorni dalla decisione alla struttura provinciale competente in materia di sport. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso si procederà alla revoca del beneficio.

6. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso quest'ultimo sarà ridotto al limite del disavanzo.

7. L'importo del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al disavanzo.

8. Non sono ritenute ammissibili le spese non direttamente riconducibili all'iniziativa o non identificate, quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), l'I.V.A. che può essere posta in detrazione, spese fiscali, eventuali compensi agli organizzatori e spese di rappresentanza.

9. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al d.P.G.d. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

Articolo 7 *Sanzioni*

1. Per i due anni successivi all'accertamento di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping la Provincia non concede gli aiuti previsti dalla legge ai singoli atleti e alle associazioni sportive riconosciuti responsabili in via definitiva dagli organi competenti dell'ordinamento sportivo.

Articolo 8 *Controlli*

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 10% dei procedimenti di cui ai presenti criteri.

CAPO II

Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge.

Articolo 9

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 10 Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.

2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le manifestazioni realizzate in ambito provinciale, aperte alle società sportive e che vengono considerate dalle rispettive federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva o dalle discipline associate, di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.

3. Le manifestazioni devono essere autorizzate o ricomprese nei calendari delle competenti Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o Discipline Sportive Associate (D.S.A) o Enti di promozione sportiva (E.P.S.) o Associazioni Benemerite (A.B.) a cui la società sportiva è affiliata.

Articolo 11 Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo possono essere presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le domande che comportano una spesa sostenuta fino a euro 10.000,00 devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le domande che comportano una spesa prevista superiore a euro 25.000,00 devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Nei casi in cui la spesa è superiore a euro 10.000,00 e fino a euro 25.000,00 il richiedente può scegliere tra la procedura automatica e la procedura valutativa.

Articolo 12 Procedura automatica

1. Sono esaminate con procedura automatica le domande di cui all'articolo 11, comma 2 e relative a iniziative realizzate nell'anno di presentazione o negli ultimi tre mesi dell'anno precedente, che comportano una spesa complessiva non inferiore o pari a euro 6.000,00 e fino a euro 25.000,00, e le cui spese siano state sostenute nell'anno di presentazione o nell'ultimo semestre dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso nella misura del 10% della spesa ammessa, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

3. La domanda di liquidazione del contributo avverrà avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. Alla domanda devono, altresì, essere allegate le copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equipollente relative alle spese di cui è chiesto il contributo.

4. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro la scadenza del mese successivo alla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Articolo 13
Procedura valutativa

1. Sono esaminate con procedura valutativa di cui all'articolo 11, comma 3 le domande relative a iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo alla presentazione della domanda, e che abbiano una previsione di spesa non inferiore o pari a euro 10.000,00 e non superiore o pari a euro 100.000,00.

2. Il contributo è concesso nella misura del 15% della spesa ammessa fino a concorrenza dei fondi disponibili.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) piano finanziario.

4. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto, tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

<i>Parametri</i>		<i>Punti (Massimo 96)</i>
<i>Valenza sul territorio</i>	<i>Provinciale</i>	2
	<i>Regionale</i>	4
	<i>Interregionale</i>	8
	<i>Nazionale</i>	12
	<i>Internazionale</i>	15
<i>Valenza rispetto alle categorie di atleti partecipanti</i>	<i>Assoluta</i>	5
	<i>Giovanile</i>	3
	<i>Amatoriale</i>	1
<i>Società sportiva con marchio "Family in Trentino"</i>		6
<i>Numero di edizioni svolte</i>	<i>Fino a 5 edizioni</i>	<i>1 punto per ogni edizione 0,5 punti con il max di 20</i>
	<i>oltre 5 edizioni</i>	
<i>Manifestazione destinata</i>	<i>anche a soggetti diversamente abili</i>	8
	<i>solo a soggetti diversamente abili</i>	10
<i>Numero di atleti partecipanti alla manifestazione</i>	<i>Fino a 31 atleti</i>	<i>Si considera il 20% del numero degli atleti con il limite max di 40 punti.</i>
	<i>Da 32 a 60 atleti</i>	
	<i>Oltre 61 atleti</i>	

5. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio saranno considerate secondo il seguente ordine:

- a) le domande che presentano una spesa maggiore;
- b) le domande che favoriscono la parità di genere e/o la coesione sociale.

Il contributo è aumentato del 10% per le manifestazioni individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza per l'ambito territoriale o storicità, oppure particolare attenzione a favorire la parità di genere e/o la coesione sociale. Il contributo è concesso fino alla concorrenza dei fondi disponibili, in base alla spesa ritenuta ammissibile.

6. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

8. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

9. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Articolo 14

Disposizioni comuni alla procedura automatica e alla procedura valutativa

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione della manifestazione sportiva oggetto di contributo, direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 9 e riconducibili alle seguenti categorie:

- a) pubblicizzazione dell'iniziativa, spese di pubblicazione e diffusione dei risultati;
- b) affitto di impianti o spazi sportivi e allestimento di spazi, locali, strutture e impianti sportivi;
- c) prestazioni da parte di arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario;
- d) rimborsi funzionali all'esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati alla precedente lettera c) per trasporti, ristorazione, soggiorno alberghiero;
- e) tasse federali, diritti d'autore, (SIAE), occupazione suolo pubblico e affissioni;
- f) noleggio di attrezzature, strumentazioni sportive o autoveicoli;
- g) servizi di ambulanza;
- h) trasporti;
- i) ristoro partecipanti;
- j) acquisto di premi, quali medaglie, trofei e gadget;
- k) spese generali e ospitalità atleti (organizzazione e segreteria; materiale e servizi di supporto alla manifestazione; rimborsi spese e ospitalità atleti) nel limite del 30% del totale delle voci precedenti.

2. Ogni richiedente può presentare fino ad un massimo complessivo di otto richieste di contributo fra automatica e valutativa per anno e per disciplina sportiva.

Capo III

Contributi per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge.

Articolo 15

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le domande di contributo possono essere presentate:

- a) in forma semplice: dalla singola associazione sportiva;
- b) in forma aggregativa: dalla singola associazione sportiva, in qualità di capofila, e da altre associazioni sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale del 13 febbraio 1992, n. 8. In questi casi ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila. I soggetti aggregati devono svolgere parte attiva del progetto.

Articolo 16
Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, a favore della promozione della parità di genere e/o della coesione sociale nello sport e dello sport per le persone disabili.

2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le campagne realizzate in ambito provinciale, che perseguano uno o più dei seguenti scopi:

- a) avviare i giovani fino a 15 anni, o fino a 20 anni nei casi di persone con disabilità, alla conoscenza e alla pratica delle diverse discipline sportive;
- b) incrementare la pratica sportiva che favorisce la parità di genere;
- c) favorire l'integrazione sociale, anche attraverso l'avvicinamento alla pratica sportiva di persone che vivono o sono esposte a forme di marginalità, al fine di prevenire situazioni di esclusione o disagio sociale;
- d) promuovere azioni di coesione sociale attraverso l'attività sportiva e incentivare la pratica motoria di persone con disabilità.

3. Il contributo è concesso anche per la realizzazione di cartine di orientamento omologate, che possono essere:

- a) cartine rilevate a nuovo, e in tal caso non dovranno comprendere porzioni di cartine già esistenti;
- b) revisione o ampliamento di cartine esistenti trascorsi 10 anni dalla creazione o dall'ultima revisione della stessa.

4. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per un massimo di tre iniziative, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui all'articolo 2, promossa dal richiedente.

Articolo 17

Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo possono essere presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, comma 1 e scegliendo tra:

- a) procedura valutativa;
- b) procedura automatica.

Articolo 18

Procedura valutativa

1. Sono esaminate con procedura valutativa le domande presentate per le campagne di promozione che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti in due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. Il contributo è concesso in base a scaglioni di spesa ai quali corrispondono le percentuali progressive di seguito stabilite:

Scaglioni di spesa ammessa		Percentuale di contributo Progetto in forma aggregata	Percentuale di contributo Progetto in forma semplice
Da	A		
Euro 10.000,00	Euro 20.000,00	12%	10%
Euro 20.000,01	Euro 40.000,00	10%	8%
Euro 40.000,01	Euro 60.000,00	8%	6%
Euro 60.000,01	Euro 170.000,00	6%	4%

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare;
 - piano finanziario.

Articolo 19
Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto.

2. Le domande di contributo presentate con procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), sono valutate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi di seguito precisati:

<i>Parametri</i>		<i>Punti (Massimo 35)</i>
<i>Durata dell'attività promozionale</i>	<i>Superiore a 6 mesi</i>	10
	<i>Da 3 mesi a sei mesi</i>	6
	<i>Fino a tre mesi</i>	4
<i>Numero degli atleti partecipanti all'iniziativa promozionale</i>	≤ 10	0
	11-30	2
	31-50	4
	51-100	6
	>100	8
<i>Numero di anni di attività svolta</i>	<i>Fino a 5 anni</i>	<i>0,5 punti per ogni anno</i>
	<i>oltre 5 anni</i>	<i>0,20 punti con il massimo di 5</i>
<i>Presenza all'iniziativa di istruttori abilitati</i>	SI	2
	NO	0
<i>Rilevanza dell'iniziativa per l'ambito territoriale o storicità</i>		<i>da 0 a 8</i>
<i>Richiedente con marchio "Family in Trentino"</i>	SI	2
	NO	0

3. Le domande di contributo presentate con procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere b), c) e d) saranno valutate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

<i>Area di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio (massimo 55)</i>
A) CONTENUTO DEL PROGETTO	A1) Motivazione del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata.	da 0 a 10
	A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto alle finalità dei criteri.	da 0 a 10
	A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, la coerenza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali e la loro durata.	da 0 a 10
B) PARTENARIATO E CERTIFICAZIONE FAMILY	B1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente.	10

	B2) Marchio Family in Trentino in capo al soggetto capofila.	5
C) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO	C1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale.	da 0 a 5
	C2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi.	da 0 a 5

4. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola domanda determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio sarà data priorità alle domande che presentano una spesa maggiore.

5. Il contributo è concesso fino alla concorrenza dei fondi disponibili, in base alla spesa ritenuta ammissibile.

6. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

7. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Articolo 20 *Procedura automatica*

1. In alternativa alla procedura valutativa i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, possono chiedere un contributo per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) ed e).

2. La domanda di liquidazione del contributo avverrà avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. Alla domanda devono, altresì, essere allegati le copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equipollente relative alle spese di cui è chiesto il contributo.

3. Le domande per le cartine di orientamento devono essere presentate con procedura automatica.

4. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro la scadenza del mese successivo alla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Articolo 21 *Misura del contributo*

1. Per le domande presentate con procedura automatica, il contributo è concesso nella misura del 30% e comunque con il limite massimo di euro 15.000,00 delle spese di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) ed e).

2. Per le iniziative riguardanti la realizzazione delle cartine di orientamento il contributo è concesso nella misura del 40% della spesa ammessa.

Articolo 22 *Determinazione e concessione del contributo*

1. La concessione dei contributi esaminati con procedura automatica è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande entro la scadenza del mese successivo alla data di presentazione della domanda e fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Articolo 23 *Limiti minimi di spesa ammissibile*

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di cui all'articolo 16 che comportano una spesa pari o superiore a 10.000,00 euro.

2. Per le cartine di orientamento, sono ammissibili a finanziamento le iniziative che comportano una spesa complessiva di almeno 4.000,00 euro.

Articolo 24 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa promozionale;
- c) affitto di impianti o spazi sportivi;
- d) spese per materiali sanitari;
- e) rimborsi spese di preparatori tecnici, allenatori, collaboratori;
- f) spese generali (organizzazione e segreteria, iniziative di chiusura dell'attività) nel limite del 20% del totale delle spese precedenti.

2. Per le cartine di orientamento sono ammissibili le spese per:

- a) Attività preparatorie e di rilevazione;
- b) Stesura e redazione della cartina;
- c) Costi di omologazione.

Capo IV

Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge.

Articolo 25 *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 26 *Iniziativa finanziabili*

1. Il contributo è concesso per l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, tecnici e per il personale medico sportivo.

Articolo 27

Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande di concessione del contributo presentate ai sensi di questo capo sono esaminate con procedura automatica.

2. Le domande possono essere presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.

3. La domanda di liquidazione del contributo avverrà avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equipollente relative alle spese per le quali è chiesto il contributo;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- c) piano finanziario.

5. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per una sola iniziativa rispettivamente per l'articolo 15, comma 1, lettera c) e lettera d) della legge, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, promossa dal richiedente.

Articolo 28

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) promozione e pubblicità;
- b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa;
- c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
- d) rimborsi spese relatori;
- e) spese generali (organizzazione e segreteria, iniziative di chiusura dell'attività) massimo 10% del totale delle voci precedenti.

Articolo 29

Limiti minimi di spesa ammissibile e misura del contributo

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 4.000,00 euro e la differenza tra le spese e le entrate non sia superiore al 40 % delle spese sostenute.

2. L'importo del contributo sarà calcolato applicando alla spesa ammessa una percentuale del 30% delle spese ammesse, con il limite pari a euro 2.000,00.

Articolo 30

Determinazione e concessione del contributo

1. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro la scadenza del mese successivo alla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Capo V

Contributi per l'attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16 della legge.

SEZIONE A)

Contributi a sostegno dell'attività dilettantistica giovanile di cui all'articolo 16, comma 2 della legge.

Articolo 31

Contributo

1. Il contributo è concesso per promuovere e sostenere l'attività sportiva dilettantistica giovanile.

Articolo 32

Beneficiari del contributo

2. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 33

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di euro 5,00 per ogni atleta di età non inferiore ai 5 e non superiore ai 18 anni, o non superiore ai 25 anni nel caso di atleti con disabilità, iscritto all'associazione sportiva che ha presentato la domanda di contributo.

2. Ai fini della definizione del limite di età di cui al comma precedente si considerano i giovani che compiono il quinto anno di età nell'anno di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Articolo 34

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di concessione del contributo presentate ai sensi di questa sezione sono esaminate con procedura valutativa, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 3, commi 1. e 2. Nella domanda deve essere dichiarato, in forma di autocertificazione, il numero degli atleti tesserati e alla domanda deve essere allegato l'elenco nominativo della squadra.

2. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

SEZIONE B)

Contributi a sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16, comma 3 della legge.

Articolo 35
Contributo

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di progetti, annuali o pluriennali, attuati anche in collaborazione con enti pubblici o privati, volti a favorire l'attività dilettantistica giovanile e a valorizzare i giovani con talento sportivo.

2. Rientrano tra le iniziative di cui al comma 1 le attività sportive diverse dalle campagne promozionali e dall'attività extraregionale di cui all'art. 15 lettere b) e h) della legge.

Articolo 36
Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 37
Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per sostenere progetti finalizzati allo sviluppo dei talenti sportivi, favorendo la crescita atletica o il mantenimento degli atleti in possesso di una particolare attitudine verso una specifica attività sportiva e che attraverso l'allenamento possono raggiungere elevati livelli di prestazione sportiva.

2. I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati e avere durata pluriennale.

Articolo 38
Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande possono essere presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) un progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere;
- b) una dichiarazione rilasciata dalla Federazione o da altri soggetti competenti e qualificati attestante le prestazioni ed il talento degli atleti partecipanti al progetto presentato;
- c) un piano finanziario relativo al progetto.

3. Ogni beneficiario può presentare una domanda all'anno.

Articolo 39
Requisiti

1. Gli atleti destinatari del progetto devono aver conseguito almeno uno dei risultati sportivi sotto riportati, attestati dalla Federazione o da altri soggetti competenti e qualificati:

per gli sport individuali:

- a) aver avuto la convocazione da parte della Federazione nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- b) aver ottenuto un podio (1^a, 2^a o 3^a posto) a campionato europeo o mondiale;
- c) aver ottenuto un podio (1^a, 2^a o 3^a posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;

- d) giocare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;
- e) aver avuto una convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- f) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase regionale di categoria.

per gli sport di squadra:

- a) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- b) aver ottenuto un podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- c) aver ottenuto un podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
- d) militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;
- e) convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- f) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

Articolo 40
Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione del progetto quali:
- a) materiale e servizi di supporto all'iniziativa;
 - b) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività descritta nel progetto;
 - c) spese per il programma medico dell'atleta;
 - d) rimborsi spese tecnici, collaboratori, allenatori;
 - e) acquisizione di equipaggiamenti sportivi;
 - f) spese generali di organizzazione (massimo 10% del totale delle voci precedenti).

Articolo 41
Misura del contributo

1. Il contributo per la realizzazione di progetti, annuali o pluriennali, è concesso nella misura del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque con il limite di euro 40.000,00.

Articolo 42
Concessione del contributo

1. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi e di concessione del contributo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Capo VI
Contributi per lo sport professionistico di cui all'articolo 17 della legge.

Articolo 43
Beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi per il sostegno dello sport professionistico associazioni e società costituite nella forma di società per azioni e società a responsabilità limitata per l'attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI.

2. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1. anche squadre e associazioni non professionistiche che partecipano ai campionati nazionali della massima serie.

Articolo 44
Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352), per attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI e comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.

2. Nei casi in cui il sostegno alle squadre di professionisti o ad atleti professionisti è finalizzato a promuovere l'immagine del Trentino trova applicazione la legge provinciale sulla promozione turistica 2002.

Articolo 45
Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Per ogni singola iniziativa la domanda di finanziamento può essere presentata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 a valere per la stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

2. Per stagione agonistica si intende quel periodo dell'anno in cui le associazioni iscritte al CONI svolgono l'attività agonistica, a seconda dei propri calendari sportivi e che può essere articolata in un arco temporale a cavallo di due annualità.

3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) programma delle attività di promozione che la società si impegna a realizzare;
- b) relazione descrittiva delle attività promozionali previste;
- c) piano finanziario;
- d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non espressamente cumulabili con i presenti contributi.

Articolo 46
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione dell'attività, tra le quali:
- a) costi per atleti, allenatori, direttori tecnico/sportivi e preparatori atletici (emolumenti ed oneri assicurativi e sociali);
 - b) costi per servizi (prestazioni di lavoro autonomo, costi per trasporto, vitto e alloggio ed esecuzione gare, oneri su incassi e tasse gare);
 - c) costi generali per attività sportiva (spese per allenamenti e ritiri, spese sanitarie, acquisto attrezzature e prove giocatori, spese per rapporti con squadre locali e oneri accessori per trasferimenti giocatori);

d) spese generali di amministrazione e costi per il personale amministrativo (emolumenti e oneri assicurativi e sociali).

Articolo 47

Valutazione delle iniziative e determinazione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ammessa e non potrà comunque superare la perdita d'esercizio o il disavanzo di gestione.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Articolo 48

Modalità di erogazione dei contributi

1. La liquidazione del contributo a favore dei beneficiari potrà avvenire fino alla misura massima del 70% in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo e su presentazione di una fidejussione bancaria di pari importo a favore dell'amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo, mentre il saldo potrà avvenire previa presentazione degli atti previsti dal d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

2. In caso di revoca del contributo concesso il beneficiario è tenuto a restituire eventuali acconti ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. Alle somme da restituire viene applicato il tasso legale.

Capo VII

Criteria per le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge.

Articolo 49

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo le società e associazioni sportive che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva in possesso di requisiti di cui all'articolo 2.

2. I soggetti che per la stessa iniziativa hanno chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

Articolo 50

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti che perseguono uno o più dei seguenti scopi:

- a) favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità;
- b) realizzare interventi/eventi/convegni/meeting per la promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità;

c) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e il miglioramento della condizione psicofisica delle persone con disabilità.

2. Le domande di contributo possono essere presentate:

- a) in forma semplice: dalla singola associazione sportiva;
- b) in forma aggregativa: dalla singola associazione sportiva, in qualità di capofila, di altre associazioni sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale del 13 febbraio 1992, n. 8. In questi casi ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila. I soggetti aggregati devono svolgere parte attiva del progetto.

Articolo 51

Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo deve essere presentata secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, nella quale sono messe in evidenza le finalità di promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di integrazione, aggregazione e miglioramento della loro condizione psicofisica;
- b) piano finanziario dell'iniziativa prevista;
- c) il periodo temporale di realizzazione dell'intervento.

3. Ciascun richiedente può presentare un solo progetto riferito all'anno successivo a quello di presentazione delle domande.

Articolo 52

Spese ammissibili

1. Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate le spese riferibili alla realizzazione del progetto con esclusione di quelle non direttamente riconducibili allo stesso o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive), come di seguito indicate:

- a) pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa;
- b) allestimento sedi (con esclusione dell'acquisto di beni a lunga durata o di interventi strutturali);
- c) compensi per operatori sportivi (con il limite di euro 1.000,00);
- d) compensi per relatori/docenti (con il limite di euro 1.000,00);
- e) spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori;
- f) rimborsi spese, trasporti, noleggi, pedaggi autostradali, posteggi, etc. a collaboratori, promotori, organizzatori e atleti (esclusivamente sostenuti dal beneficiario del contributo).

2. Le spese devono essere riferite ad attività da realizzare nel periodo indicato nella domanda.

Articolo 53

Ammontare del contributo

1. Il contributo viene concesso nella misura dell'80% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di euro 10.000,00.

Articolo 54

Criteri di valutazione

1. Le domande sono istruite dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri e che provvede alla valutazione dei progetti attribuendo ad ognuno il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio (massimo 55)
A) CONTENUTO DEL PROGETTO	A1) Motivazione del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata.	da 0 a 10
	A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto alle finalità dei criteri.	da 0 a 10
	A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, la coerenza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali e la loro durata.	da 0 a 10
B) PARTENARIATO E CERTIFICAZIONE FAMILY	B1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente.	10
	B2) Marchio Family in Trentino in capo al soggetto capofila.	5
C) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO	C1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale.	da 0 a 5
	C2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi.	da 0 a 5

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza nell'inserimento in graduatoria le domande che presentano una spesa maggiore.

Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario in corso, ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

2. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Capo VIII

Contributi per attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) della legge.

Articolo 55

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 56
Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di partecipazione a campionati, o analoghe iniziative, organizzati e/o disciplinati dalle federazioni sportive, enti di promozione sportiva e discipline associate o associazioni benemerite, relativamente ai soli costi sostenuti per l'attività esclusivamente fuori regione.

Articolo 57
Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. Le domande possono essere presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, comma 1 e scegliendo tra:

- a) procedura valutativa;
- b) procedura automatica.

2. Ogni beneficiario può presentare una domanda all'anno.

Articolo 58
Procedura valutativa

1. Sono esaminate con procedura valutativa le domande di contributo presentate per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti in due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) calendario del campionato, delle gare e/o delle manifestazioni alle quali si intende partecipare. Qualora all'atto della richiesta non sia ancora disponibile il calendario delle manifestazioni a cui si intende partecipare, l'apposito modulo allegato va comunque compilato riportando almeno il numero di gare/manifestazioni a cui si intende partecipare;
- b) relazione illustrativa del programma annuale o della stagione agonistica dell'attività sportiva da realizzare in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, indicando il numero complessivo delle gare di campionato o le manifestazioni alle quali si intende partecipare e il numero dei propri atleti che partecipano a ciascuna di queste competizioni;
- c) elenco dei componenti della squadra per cui si chiede il contributo, con evidenza degli atleti residenti in provincia di Trento da almeno 2 anni;
- d) dichiarazione attestante l'esistenza di un vivaio giovanile consistente in un gruppo di almeno 10 atleti residenti in provincia di Trento, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni tesserati nella società che richiede il contributo ovvero un congruo numero di atleti riferito alla disciplina sportiva praticata;
- e) dichiarazione del risultato agonistico ottenuto nella stagione sportiva immediatamente precedente;
- f) piano finanziario.

Articolo 59
Misura del contributo

1. Per le domande presentate con procedura valutativa il contributo è concesso secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, e in base a scaglioni ai quali corrispondono le percentuali progressive di seguito stabilite e nei limiti del disavanzo:

Scaglioni di spesa ammessa		Percentuale di contributo
Euro 8.000,00	euro 30.000,00	10%
Euro 30.000,01	euro 60.000,00	8%
Euro 60.000,01	euro 120.000,00	6%
Euro 120.000,01	euro 400.000,00	4%
Euro 400.000,01	euro 600.000,00	2%

Articolo 60
Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a esaminare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto.

2. Le domande di contributo presentate con procedura valutativa sono esaminate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

<i>Parametri</i>		<i>Punti (Massimo 78)</i>
<i>numero atleti tesserati partecipanti all'attività extraregionale:</i>	<i>fino a 10</i>	2
	<i>da 11 a 20</i>	4
	<i>oltre 20</i>	6
<i>numero atleti residenti in provincia partecipanti all'attività extraregionale:</i>	<i>Fino a 10</i>	1
	<i>Da 11 a 20</i>	3
	<i>Oltre 20</i>	5
<i>partecipazione ad attività sportive:</i>	<i>di squadra</i>	10
	<i>individuale</i>	3
<i>Manifestazione destinata:</i>	<i>anche a soggetti diversamente abili</i>	5
	<i>solo a soggetti diversamente abili</i>	8
<i>Sport di squadra: Partecipazione a campionati interregionali o nazionali di serie:</i>	<i>A</i>	12
	<i>A1 - A2</i>	10
	<i>B1</i>	8
	<i>B2 - C - D</i>	6
<i>Sport individuali o di squadra: Partecipazione a manifestazioni di valenza:</i>	<i>Internazionale</i>	8
	<i>Nazionale</i>	5
	<i>Interregionale</i>	2
<i>Numero trasferte in ambito extraregionale:</i>	<i>< 3</i>	0
	<i>da 3 a 6</i>	3
	<i>> 6</i>	5
<i>Particolari meriti (risultati raggiunti riferiti all'attività svolta l'anno precedente):</i>		<i>da 4 a 1</i>
<i>Partecipazione consecutiva nella stessa serie di campionato, o nella stessa manifestazione di valenza internazionale, nazionale o interregionale:</i>	<i>Fino a 5</i>	<i>1 punto ogni edizione</i>
	<i>Oltre 5</i>	<i>0,5 punti con il massimo di 20</i>

3. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola domanda determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio saranno considerate secondo il seguente ordine:

- a) le domande che presentano una spesa maggiore;
- b) le domande che favoriscono la parità di genere e/o la coesione sociale.

Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

4. Al 31 dicembre dell'anno di all'approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Articolo 61 *Procedura automatica*

1. In alternativa alla procedura valutativa i soggetti di cui all'articolo 2 possono chiedere un contributo per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 63 comma 1, lettere a), b) e c), secondo la procedura di tipo automatico.

2. La domanda di contributo è presentata secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, comma 3;

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) le copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equipollente relative alle spese di cui è chiesto il contributo;
- b) l'elenco delle gare e/o delle manifestazioni alle quali la società sportiva ha partecipato;
- c) il numero dei propri atleti che hanno partecipato a ciascuna competizione.

4. Il contributo è concesso nella misura del 30% e comunque con il limite massimo di euro 15.000,00;

5. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro la scadenza del mese successivo alla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Articolo 62 *Limiti minimi di spesa ammissibile comune alla procedura automatica e valutativa*

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di cui all'articolo 56 che comportano una spesa pari o superiore a 8.000,00 euro.

Articolo 63 *Spese ammissibili comuni alla procedura automatica e valutativa*

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) trasporti (carburanti, pedaggi autostradali, noleggio mezzi);
- b) vitto e alloggio atleti;
- c) iscrizione a gare e tasse federali;
- d) allenamenti e ritiri pre-campionato;
- e) spese per materiali sanitari;

- f) rimborsi spese per preparatori tecnici, allenatori, collaboratori;
- g) rimborsi spese per atleti;
- h) spese generali (organizzazione e segreteria), attrezzature e materiali di gioco (incluso abbigliamento sportivo), manutenzione o mantenimento dei mezzi sportivi necessari per lo svolgimento dell'attività, nella misura massima del 30% delle voci da a) a g).

Capo IX

Criteria per l'assegnazione delle borse di studio a favore di studenti atleti di cui all'articolo 24, comma 1 della legge.

Articolo 64

Oggetto

1. La Provincia concorre alle spese di istruzione e formazione sostenute dai giovani atleti trentini che si sono distinti per merito sportivo e scolastico conseguiti nell'ultimo anno scolastico concluso con l'erogazione delle borse di studio concesse ai sensi dell'articolo 73, comma 4 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sulla scuola.

2. Per la concessione delle borse di studio si fa riferimento al merito sportivo e scolastico conseguito dal giovane atleta nel corso dell'anno scolastico concluso durante l'anno solare di presentazione della domanda di borsa di studio. Non sono concesse borse di studio riferite al merito sportivo e scolastico conseguito nel corso del primo ciclo di istruzione o formazione.

Articolo 65

Beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare della borsa di studio i giovani atleti che, alla data di presentazione della domanda, hanno concluso un anno scolastico del secondo ciclo di istruzione o formazione nell'ambito di istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e paritarie.

2. I destinatari delle borse di studio sono gli studenti atleti in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere residenti in provincia di Trento da almeno tre anni;
- b) aver superato l'anno scolastico senza carenze negli apprendimenti, con una valutazione media pari o superiore a sette decimi (escluso il voto di religione) o aver concluso positivamente il percorso scolastico o formativo nell'anno di presentazione della domanda con una votazione pari o superiore a settanta centesimi. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati nei corrispondenti valori decimali o centesimali nel rispetto di quanto previsto dalle normative scolastiche;
- c) non aver ricevuto alla data di presentazione della domanda più di una borsa di studio per studenti atleti di cui al comma 4 bis dell'articolo 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- d) essere tesserati ad una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I. oppure essere tesserati ad una associazione o società sportiva professionistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. che svolge anche attività dilettantistica;
- e) non essere atleti professionisti e non appartenere per professione ai gruppi sportivi militari;
- f) aver raggiunto, almeno uno dei seguenti meriti sportivi nel corso dell'anno scolastico di riferimento (periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno di presentazione della domanda) relativamente alla pratica sportiva di cui alla precedente lettera d).

Risultati ottenuti individualmente:

- a) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- b) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;
- d) convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- e) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

Risultati ottenuti in squadra:

- a) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- b) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
- d) militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura azionale oppure convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- e) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

3. Non sono considerati i risultati conseguiti in occasione di: memorial, raduni anche preparatori, campionati cittadini, ritiri, amichevoli, manifestazioni in ambito di giochi studenteschi, Euregio e Arge Alp. I risultati conseguiti in occasione di meeting sono considerati solo se costituiscono la competizione specificatamente prevista per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto singolo o di squadra.

Articolo 66

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di borsa di studio è presentata da:

- a) uno dei genitori o da persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
- b) lo studente stesso, se maggiorenne.

2. La domanda è presentata avvalendosi della compilazione on line del modulo con procedure guidate accessibili tramite autenticazione digitale dei beneficiari. Il suddetto modulo è raggiungibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it nei termini di cui all'articolo 3, comma 8.

3. Le domande presentate oltre il termine previsto sono irricevibili.

4. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e dell'atleta e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e le indicazioni idonee a verificare il risultato sportivo conseguito.

Articolo 67

Definizione sport singoli e di squadra e ripartizione delle risorse

1. Sono ammissibili i meriti sportivi conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. di seguito elencate e quelli conseguiti nelle discipline di cui al successivo comma 4.

Discipline con pratica individuale:

Armi sportive da caccia, Arrampicata sportiva, Atletica, Automobilismo, Badminton, Biliardo sportivo, Bocce, Canoa-kayak, Canottaggio, Ciclismo, Danza Sportiva, Equitazione, Ginnastica, Golf, Judo, Lotta, Karate, Arti marziali, Kinckboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Motociclismo,

Nuoto, Orientamento, Pattinaggio su ghiaccio, Pattinaggio a rotelle, Pesca sportiva e subacquea, Pesistica, Pugilato, Scacchi, Dama, Bridge, Scherma, Sci, Sci nautico, Squash, Taekwondo, Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico sportivo, Triathlon, Vela, Wushu Kung Fu.

Discipline praticate in squadra:

Baseball e Softball, Calcio, Cricket, Curling, Football americano, Hockey ghiaccio, Hockey prato, Hockey a rotelle, Nuoto sincronizzato, Palla tamburello, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo, Rafting, Rugby.

2. I meriti sportivi conseguiti in gare di staffetta relative alle discipline sportive con pratica individuale di cui al comma 1, vengono considerati, ai fini del punteggio come conseguiti in discipline di squadra;

3. I meriti sportivi conseguiti nelle gare a coppie o con equipaggi con più di un atleta, ai fini del punteggio, sono considerati come sport di squadra.

4. Per le domande di borsa di studio riferite a discipline sportive regolamentate da Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. non comprese nell'elenco di cui al comma precedente, la distinzione fra sport individuale e sport di squadra sarà definita dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport nel proprio provvedimento di approvazione della graduatoria degli aventi diritto, acquisito il relativo parere del C.O.N.I. oppure della competente Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata.

5. Le risorse destinate alle borse di studio per studenti atleti, fatto salvo quanto previsto al comma 7 del successivo articolo 68, saranno utilizzate nel seguente modo:

- a) il 70% delle risorse disponibili destinato alle borse di studio da assegnare agli studenti atleti delle discipline praticate in squadra;
- b) il 30% delle risorse disponibili destinato alle borse di studio da assegnare agli studenti atleti delle discipline con pratica individuale.

Articolo 68

Approvazione della graduatoria e concessione della borsa di studio

1. La struttura provinciale competente in materia di attività sportive verifica la regolarità delle domande presentate e predispone due distinte graduatorie, di cui una per le discipline sportive singole ed una per le discipline sportive di squadra, stilate in ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di merito scolastico, di merito sportivo e della diffusione della disciplina, come specificati nelle seguenti tabelle.

Merito scolastico

Per le votazioni scolastiche espresse in decimi, il punteggio viene determinato dalla moltiplicazione per 10 della media aritmetica dei voti conseguiti nell'anno precedente (escluso il voto di religione) calcolata tenendo conto di 2 decimali. Alle votazioni scolastiche espresse in centesimi conseguite al termine del percorso scolastico o formativo corrisponderà un pari punteggio. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati come previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 65;

Merito sportivo

Merito sportivo conseguito nelle discipline con pratica individuale	Punteggio
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	100
podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale	90
podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto	80
convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	50

aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver anche partecipato alla fase nazionale di categoria	40
---	----

Merito sportivo conseguito nelle discipline praticate in squadra:	Punteggio
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	100
podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale	90
podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto	80
militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale, oppure, essere convocati nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva ed aver partecipato ad almeno una delle relative competizioni previste	50
aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria	40

Nel caso di atleti con più risultati sportivi validi ai fini della graduatoria si considera il risultato sportivo che conferisce il punteggio più alto.

Viene aggiunta una ulteriore quota pari a 50 punti moltiplicati per l'indice di diffusione della disciplina sportiva specificato nella seguente tabella, che rappresenta la difficoltà di raggiungere elevati meriti sportivi in rapporto al numero di atleti presenti sul territorio provinciale.

Indice di diffusione della disciplina sportiva:

Federazione sportiva – Disciplina associata	Indice di diffusione
Comitato Provinciale - Federazione Motociclistica Italiana	0,4
Federazione Italiana Rugby - Delegazione Provinciale	0,4
Federazione Italiana Canoa Kayak - Delegazione Provincia Autonoma di Trento	0,4
Federazione Italiana Hockey Delegazione Regionale Trentino	0,4
Federazione Italiana Baseball e Softball Delegazione Provinciale	0,4
Comitato Provinciale - Federazione Italiana Tiro con l'arco	0,4
Federazione Italiana Sci Nautico – Delegazione Provinciale	0,4
Unione Italiana Tiro a segno	0,4
Federazione Italiana Danza Sportiva	0,4
Federazione Italiana Pesca	0,4
Federazioni Italiana Bocce	0,4
Federazione Italiana Scacchi	0,4
Federazione Italiana Cricket	0,4
Federazione Pugilistica Italiana	0,4
Federazione Italiana Dama	0,4
Federazione Italiana Scherma	0,4
Federazione Italiana Badminton	0,4
Federazione Italiana Palla Tamburello Comitato Provinciale di Trento	0,41
Federazione Italiana Tennis	0,44
Federazione Italiana Sport Orientamento	0,46
Comitato Trentino Federazione Italiana Giuoco Handball	0,47
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - Comitato Regionale Trentino	0,48
Comitato Provinciale Trentino - Federazione Italiana Sport Equestri	0,49
Comitato Provinciale Trentino Federazione Ciclistica Italiana	0,51
Comitato Trentino - Federazione Italiana Sport Ghiaccio	0,57
Federazione Ginnastica d'Italia - Delegazione di Trento	0,58

Federazione Italiana Nuoto Comitato Trentino	0,63
Comitato Provinciale FIDAL Trentino	0,64
Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Provincia Autonoma di Trento	0,65
Comitato Trentino - Federazione Italiana Sport Invernali	0,68
FIPAV Comitato Provinciale/Regionale Trentino	0,75
Federazione Italiana Giuoco Calcio LND-SGS, C.P.A. di Trento	1

Per le discipline non presenti nel soprastante elenco l'indice di diffusione è 0,40.

2. Nel calcolo del punteggio totale il merito scolastico ed il merito sportivo assegnati sono rispettivamente moltiplicati per l'indice di diffusione della disciplina in relazione all'importanza che intende conferire a ciascuna delle due valutazioni.

3. Il punteggio totale sarà quindi il risultato della seguente equazione:
PUNTEGGIO TOTALE = (punteggio per merito scolastico moltiplicato per 1,1) + (punteggio di merito sportivo moltiplicato per 1,2) + (50 punti moltiplicati per l'indice di diffusione della disciplina sportiva).

4. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, con proprio provvedimento approva le graduatorie degli aventi diritto e provvede alla concessione delle borse di studio, nel limite dei fondi disponibili per l'anno di competenza fino alla concorrenza degli stessi.

5. In caso di parità nel punteggio totale, nella relativa graduatoria sarà data precedenza all'atleta meno giovane.

6. Le risorse che si rendessero disponibili nell'esercizio finanziario di presentazione delle domande potranno essere utilizzate entro il medesimo esercizio finanziario per finanziare le domande seguenti nelle graduatorie ma non finanziate per mancanza di risorse. Le domande non finanziate entro l'esercizio finanziario di approvazione della graduatoria per mancanza di risorse sono rigettate.

7. Qualora la disponibilità finanziaria individuata per una graduatoria risultasse in eccedenza rispetto al numero di domande ammissibili, la stessa potrà essere utilizzata per il finanziamento delle domande ammissibili dell'altra graduatoria.

8. La borsa di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia o da altri Enti o istituzioni pubbliche per diverse finalità.

Articolo 69

Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa

1. L'importo della borsa di studio è fissato in euro 1.500,00.
2. Ad avvenuta assegnazione della borsa di studio i soggetti beneficiari devono produrre, ai fini dell'erogazione, la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle detrazioni d'imposta, che va resa utilizzando l'apposito modulo.
3. L'erogazione dell'importo stabilito per la borsa di studio avviene in un'unica soluzione.

Capo X

Criteria per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva per le persone disabili, di cui all'articolo 26 commi 2 e 3 della legge.

Articolo 70

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 71
Attrezzature finanziabili

1. Il contributo è previsto per l'acquisto o la sostituzione delle attrezzature tecnico – sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo dell'attività sportiva praticata da disabili, compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva.

2. Le attrezzature oggetto del rimborso devono rispondere ai requisiti di sicurezza ed essere dotate delle eventuali omologazioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 72
Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature necessarie alla pratica di una disciplina sportiva e destinate all'avviamento allo sport di persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, iscritte all'associazione o società sportiva richiedente.

2. Il contributo è concesso nella misura del 95 % della spesa ammessa per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature necessarie alla pratica di una disciplina sportiva da parte di persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, iscritte all'associazione o società sportiva richiedente.

Articolo 73
Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo possono essere presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva nella quale devono essere spiegate le motivazioni dell'acquisto o della sostituzione e le valutazioni che hanno portato alla scelta dell'attrezzatura acquistata, una descrizione dell'attrezzatura con esplicite valutazioni circa la sua qualità e adeguatezza, con specifici riferimenti della rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza e alle caratteristiche tecniche poste dai vigenti regolamenti sportivi;
- b) il preventivo di spesa;
- c) dichiarazione di responsabilità attestante che il bene sarà utilizzato per le finalità indicate nella domanda di rimborso e che non sarà distolto dalle medesime finalità senza il preventivo assenso della Provincia.

3. Non saranno ammesse spese che non risultino inerenti l'attrezzatura ammessa a rimborso.

Articolo 74
Concessione liquidazione del contributo

1. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande inserite in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stesse. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

3. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

4. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Capo XI

Criteria per la concessione di contributi per l'avvio e il funzionamento delle associazioni e società sportive di cui all'articolo 26 comma 4 della legge.

Articolo 75 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni o società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 76 Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'apertura e l'avvio o il funzionamento di una sezione destinata a persone con disabilità da parte di associazioni o società sportive.

Articolo 77 Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda può essere presentata secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui l'esercizio finanziario del richiedente non coincida con l'anno solare, la domanda dovrà riferirsi alle spese relative all'esercizio finanziario che andrà a concludersi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. Alla domanda per l'apertura di una nuova sezione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
- b) previsione dei costi da sostenere per l'apertura;
- c) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili ovvero dichiarazione circa l'apertura di una nuova sezione dedicata della pratica sportiva dei disabili.

4. Alla domanda per il funzionamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- c) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili.

Articolo 78 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese:

per funzionamento:

- a) le spese di affitto della sede;
- b) spese per utenze e cancelleria;
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici. Se finanziati dalle associazioni, è ammesso il finanziamento in quota parte e riferito alle spese di funzionamento di cui ai presenti criteri;
- d) utilizzo impianti sportivi;
- e) rimborso spese docenti e consulenti;
- f) materiale didattico.

Per avvio:

- a) spese per la consulenza;
- b) tasse di iscrizione.

2. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate nel periodo indicato nella domanda.

Articolo 79

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura dell'70% della spesa ritenuta ammissibile e con il limite massimo di euro 3.000,00. Nei casi di avvio di una nuova sezione il contributo è concesso nella misura del 90% della spesa e con il limite massimo di euro 2.000,00.

2. Il contributo per le spese di funzionamento è aumentato del 15% qualora la disciplina sportiva praticata è uno sport di squadra.

3. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande inserite in graduatoria.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Capo XII

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la gestione impianti sportivi di particolare rilevanza di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge.

Articolo 80

Oggetto

1. I criteri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, disciplinano le modalità degli interventi per il sostegno dei costi di gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 31 comma 1 e 2 della legge.

Articolo 81

Soggetti beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici o privati che gestiscono impianti sportivi.

2. Il richiedente deve avere la titolarità della gestione dell'impianto e delle relative strutture accessorie necessarie al funzionamento strettamente sportivo dello stesso.

3. L'atto o gli atti per effetto dei quali il richiedente è titolato a gestire l'impianto sportivo devono avere durata pari o superiore al periodo oggetto di sostegno delle spese di gestione.

Articolo 82

Impianti sportivi ammissibili al sostegno delle spese di gestione

1. La Giunta provinciale deve individuare preventivamente con proprio provvedimento la disciplina o le specialità sportive ad alto livello che intende promuovere, i requisiti tecnici degli impianti sportivi nonché il periodo di sostegno delle spese di gestione.

2. Gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione, con uso esclusivo, per la disciplina o specialità individuata.

3. Sono ammissibili le spese di gestione degli impianti sportivi omologati dal competente organismo sportivo per competizioni di livello internazionale relative alla pratica della disciplina o specialità sportiva di cui ai precedenti commi 1 e 2 e che abbiano in alternativa, le seguenti caratteristiche:

- a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello nazionale o internazionale;
- b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

Articolo 83

Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 82.

2. Le domande devono essere presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi dell'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo per il sostegno delle spese di gestione, nonché l'attestazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in merito al possesso dei requisiti in capo al richiedente e all'impianto, nonché, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale, di non aver fruito di altre agevolazioni provinciali.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) qualora ricorra il caso di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 31 della legge, copia della nota contenente il riconoscimento da parte della competente federazione sportiva quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima pari a quella stabilita dalla Giunta provinciale, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali;
- b) piano finanziario previsionale delle spese di gestione riferibili esclusivamente all'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo, distinto fra entrate e uscite, che evidenzii il disavanzo previsto;
- c) relazione illustrativa che argomenta le spese per le quali viene richiesto il contributo, specifichi il riferimento esclusivo delle stesse all'impianto sportivo oggetto di ammissione ed ogni altra informazione necessaria o utile a sostenerne la rispondenza e l'ammissibilità delle spese;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Articolo 84

Spese e entrate ammissibili

1. Ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili per il periodo effettivamente riservato alle attività di cui all'articolo 82 comma 1, sarà considerato il costo medio giornaliero calcolato sulla base delle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per riscaldamento, utenze, preparazione impianti, piste, terreni/spazi di gioco, circuiti, tracciati o quant'altro di pertinenza dell'impianto stesso, interventi di ordinaria manutenzione, nonché quelle relative al personale, in riferimento al tempo di lavoro effettivamente dedicato nei servizi connessi alla gestione e funzionamento dell'impianto per finalità sportive. Sono escluse le spese per oneri finanziari e sopravvenienze passive, le spese per interventi di straordinaria manutenzione, le spese per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni ancorché sportive, nonché i costi di ammortamento e gli accantonamenti (esempio fondi rischi,...). Il costo medio giornaliero così calcolato sulle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento sarà moltiplicato per il periodo effettivamente riservato alle attività.

2. Ai fini dell'individuazione delle entrate si considerano la media giornaliera di tutte le entrate di vendita riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento, moltiplicata per il periodo effettivamente riservato alle attività.

3. Ai fini dell'individuazione dei costi ammissibili si considerano i costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastrutture, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

Articolo 85

Limiti di spesa ammissibile e percentuale di intervento

1. Il contributo, in ragione delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, è concesso nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, calcolata in relazione al periodo di effettivo uso esclusivo dell'impianto ed al costo medio giornaliero ammissibile come definito all'articolo 84.

2. Il contributo non potrà comunque superare il disavanzo di gestione dell'impianto riferito alle spese ed alle entrate ritenute ammissibili.

3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili, si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

4. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

Articolo 86

Aiuti di Stato

1. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

2. *Il dirigente della struttura competente in materia di sport cura gli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ai fini dei controlli prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche attraverso l'implementazione della banca dati de minimis istituita dalla Provincia nonché il suo utilizzo in sede di controllo.*

3. Il provvedimento di concessione dell'aiuto riporta il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (de minimis) ovvero il numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione europea.

Capo XIII

Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale di cui all'articolo 33 della legge.

Articolo 87

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo enti sportivi e associazioni sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e che utilizzano o utilizzeranno normalmente l'impianto sportivo oggetto d'intervento.

Articolo 88

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale e che dopo l'intervento dovranno risultare funzionali e utilizzabili.

2. La costruzione di nuovi impianti deve essere effettuata, nel rispetto della programmazione territoriale disciplinata dalle Linee Guida previste dall'articolo 4 della legge, su territori di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia comunque la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione all'uso sportivo di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge.

3. L'associazione ed ente sportivo potrà presentare un'ulteriore domanda di contributo trascorsi almeno tre anni dalla liquidazione a saldo dell'ultimo contributo concesso per le stesse finalità.

4. Sono finanziabili solo gli interventi per spazi sportivi e relative strutture di servizio destinati alla preparazione atletica e/o allo svolgimento delle discipline sportive effettivamente praticate dal richiedente almeno per i due anni consecutivi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Articolo 89

Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto preliminare, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1993 e s.m., comprensivo della relazione illustrativa dell'intervento a firma del progettista e del presidente dell'associazione sportiva che dovrà a sua volta contenere:
- le finalità dell'opera con descrizione e motivazione dell'intervento, specificando anche se la realizzazione riguarda strutture normalmente usate dal proponente e il tipo di utilizzo (agonistico, promozionale, preparazione, etc.);
 - l'individuazione del bacino d'utenza (aree con utenza che gravita prevalentemente sull'impianto sportivo oggetto d'intervento) con riferimento all'eventuale variazione dello stesso in conseguenza alle opere proposte. Nel caso di interventi su impianti destinati a più discipline sportive, il bacino di utenza sarà normalmente riferito all'attività sportiva per la quale i lavori risultano prevalenti;
 - indicazione di tutte le strutture sportive esistenti nel bacino d'utenza considerato destinate alla medesima tipologia sportiva praticata nell'impianto oggetto di intervento;

- quadro riassuntivo del costo complessivo dei lavori, suddiviso fra gli eventuali spazi sportivi diversi e/o fra le varie opere, con quantificazione separata delle somme a disposizione contenenti spese tecniche, IVA, eventuali acquisti o altre spese ammissibili non rientranti nei lavori. Sono ammesse le attrezzature strettamente necessarie all'omologazione sportiva della struttura;
 - indicazione dei costi parametrici unitari (al netto dei soli oneri fiscali) distinti fra le varie opere da realizzare;
 - la conformità dell'intervento agli strumenti di programmazione territoriale o gli adeguamenti necessari per rendere l'opera compatibile;
 - specifica degli eventuali vincoli che potrebbero ostacolare o ritardare la realizzazione;
 - crono programma dei lavori con i tempi di realizzazione dell'intervento indicando anche la data di inizio;
 - le modalità di finanziamento riferite all'intero costo del progetto; per ciascun intervento dovrà essere assicurata la totale copertura della spesa (compreso il contributo provinciale), indicando, altresì, le fonti di finanziamento e i relativi esercizi finanziari sui quali esse sono previste;
 - la stima dei presumibili costi/oneri di gestione e di eventuali ricavi;
- b) consenso scritto del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, ad autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo e accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito al comma 2 dell'articolo 34 della legge;
- c) documentazione fotografica;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della competente federazione, ente di promozione o disciplina associata dalla quale risulti che:
- la stessa federazione, ente di promozione, disciplina sportiva associata, è riconosciuta/o dal CONI;
 - l'associazione o l'ente richiedente il contributo è regolarmente affiliato, il numero di anni di affiliazione, che svolge regolarmente attività, precisando il campionato o i campionati a cui partecipa e/o che partecipa a manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale;
 - l'impianto su cui si richiede l'intervento è classificato come centro federale.

Articolo 90 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese relative ad opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale.
2. Nel caso di costruzione di nuovi impianti, o di nuovi spazi sportivi in impianti esistenti sono ammissibili anche le spese per le attrezzature sportive strettamente necessarie al funzionamento del nuovo impianto o del nuovo spazio sportivo e per l'omologazione da parte della competente federazione sportiva, qualora inserite nell'ambito del progetto da finanziare.
3. La Giunta provinciale può stabilire periodicamente il valore massimo a metro quadrato o a metro cubo oppure altri valori massimi parametrici per la definizione della spesa ammissibile.
4. Non sono ammissibili le spese per l'acquisizione di aree.

Articolo 91 *Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile*

1. Sono ammesse a finanziamento opere il cui costo, al netto degli oneri fiscali, non sia inferiore a euro 80.000,00 e non sia superiore a euro 500.000,00.
2. Nella spesa ammessa a finanziamento di cui al comma precedente, le spese tecniche e gli imprevisti sono riconosciuti, rispettivamente, nella misura massima del 10%.

3. Le opere non potranno essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile.

Articolo 92

Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio, stabilito sulla base di valutazioni tecniche, determinato secondo i seguenti criteri di valutazione, privilegiando la disciplina maggiormente praticata e i lavori prevalenti in termini di spesa:

- a) ampiezza del bacino d'utenza dell'impianto vista anche la tipologia sportiva;
- b) importanza dell'opera, anche riferita alla presenza della medesima tipologia di impianto nel bacino d'utenza;
- c) vocazione sportiva della zona in relazione alla tipologia dell'iniziativa sportiva proposta;
- d) promozione della/e disciplina/e sportiva/e in riferimento alla zona per la quale l'intervento ha o avrà valenza ai fini sportivi;
- e) utilizzo dell'impianto per manifestazioni di rilevanza almeno nazionale;
- f) urgenza di lavori di adeguamento a normative, con particolare riferimento a quelle sportive, necessari per rendere l'impianto rispondente al livello dell'attività sportiva che verrà praticata;
- g) lavori di straordinaria manutenzione necessari per l'idoneità della struttura alla pratica sportiva, ovvero necessità di ampliamento e miglioramento della struttura esistente in ragione dell'utenza;
- h) intervento su impianto sportivo avente particolare valenza turistico sportiva;
- i) realizzazione di nuovi centri sportivi;
- j) impianto destinato a centro federale;
- k) lavori che comportano il massimo utilizzo della struttura in rapporto al periodo di utilizzo.

2. A ciascuno dei predetti criteri viene attribuito un punteggio come di seguito precisato:

lettera	impianti esistenti	Nuovi centri sportivi
a)	da 40 a 100	da 40 a 100
b)	da 40 a 80	da 40 a 80
c)	da 0 a 40	da 0 a 40
d)	da 0 a 40	da 0 a 40
e)	40	40
f)	da 40 a 100	
g)	da 40 a 100	
h)	da 0 a 40	da 0 a 30
i)		80
j)	10	
k)	da 0 a 40	da 0 a 40

3. A parità di punteggio sarà prioritariamente finanziato l'intervento proposto con minor spesa ammessa.

Salvo casi eccezionali e motivati sarà finanziata una sola domanda di contributo per ambito comunale.

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo intervento determina la posizione utile in graduatoria.

Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

4. Entro 120 giorni, prorogabili per una sola volta su richiesta motivata, a decorrere dalla data della comunicazione di ammissione a contributo di cui al comma 3, il beneficiario dovrà provvedere alla presentazione della seguente documentazione ai fini della concessione del contributo:

a. progetto esecutivo, coerente con il progetto preliminare ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della l.p. 26/93 e s.m., suddiviso per categorie di lavori, corredato dell'elenco delle autorizzazioni di legge.

L'ammontare del progetto potrà superare l'importo della spesa ammessa nella misura massima del 10%. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali. Tale maggiore spesa sarà comunque a carico del beneficiario del contributo;

b. copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 34 della legge ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;

c. estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto ed il relativo piano finanziario;

d. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo e, ove necessaria, anche ai fini della verifica prevista dalla normativa antimafia;

e. copia dell'atto costitutivo ed eventuale aggiornamento dello Statuto del soggetto richiedente, ove non già depositato presso l'amministrazione provinciale.

Articolo 93

Concessione del contributo

1. Il Dirigente della struttura competente adotta i provvedimenti di concessione del contributo, fino a concorrenza dei fondi disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e fissa i termini per l'avvio e la rendicontazione.

2. Il contributo è concesso nella misura del 70 % della spesa ammessa.

3. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

Articolo 94

Modalità di erogazione del contributo

1. La richiesta di erogazione del contributo potrà avvenire secondo quanto di seguito riportato:

a. il 40% su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell'associazione o ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'inizio dei lavori o dichiarazione del Direttore dei lavori e dietro presentazione di una fidejussione bancaria pari al 40% del contributo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;

b. il 40% del contributo su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente lo stato di avanzamento pari almeno al 80% dei lavori e forniture previsti in progetto o da analoga certificazione del Direttore dei lavori;

c. il saldo del contributo concesso, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9 - 27/Leg e s.m..

2. Lo svincolo della fidejussione bancaria o polizza assicurativa potrà avvenire, previo accertamento dei requisiti necessari per ottenere la liquidazione del saldo, anche nelle more del saldo stesso.

Varianti progettuali

Articolo 95 *Ammissibilità delle varianti*

1. Fermo restando il finanziamento concesso, sono ammissibili varianti progettuali che non comportano modifiche alla natura e alla destinazione delle opere ammesse, purché rimangano equivalenti o vengano migliorati i requisiti qualitativi o funzionali del progetto sul quale è stato concesso il contributo. Le varianti saranno preferibilmente rivolte ad interventi per il contenimento dei consumi e/o dei costi di gestione.

2. Nella variante gli elementi progettuali considerati nelle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 92 ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'ammissione a contributo, dovranno mantenere finalità, natura e funzionalità inalterate rispetto agli interventi originariamente proposti nel progetto esecutivo.

Articolo 96 *Limiti di spesa*

1. L'ammontare del progetto di variante non potrà superare l'importo del progetto esecutivo sul quale è stato concesso il contributo. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali.

Articolo 97 *Modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di variante va presentata con le modalità di cui all'articolo 3, corredata da:
- a) progetto esecutivo, coerente con il progetto esecutivo ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della l.p. 26/93 e s.m., corredato dell'elenco delle autorizzazioni di legge;
 - b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori di variante su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;
 - c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto di variante.

Articolo 98 *Autorizzazione della variante*

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di autorizzazione della variante entro 70 giorni dal ricevimento della domanda di variante.

Articolo 99 *Obblighi e sanzioni*

1. In caso di revoca del contributo concesso il beneficiario è tenuto a restituire eventuali acconti ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. Alle somme da restituire viene applicato il tasso legale.

Capo XIV

Contributi ai comitati provinciali delle federazioni sportive e discipline associate riconosciuti dal CONI, partecipanti a iniziative di carattere europeo di cui all'articolo 36 della legge.

Articolo 100

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o associazioni sportive delegate dalle stesse, riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, che intendono partecipare a iniziative di carattere europeo.

Articolo 101

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per partecipare alle iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino in particolare i programmi sportivi di Arge Alp ed Euregio.

2. Il contributo è concesso per le spese sostenute per la partecipazione o organizzazione di rappresentativa di atleti allestita da parte dei comitati provinciali di federazioni sportive o discipline associate, alle manifestazioni previste nei programmi o nelle iniziative di cui al comma precedente.

Articolo 102

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Con apposito bando la Giunta provinciale indica i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti di cui all'articolo 100 e le risorse da destinare ai progetti anche pluriennali.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita all'iniziativa programmata;
- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- c) l'eventuale indicazione della società sportiva affiliata a cui viene delegata l'iniziativa.

Articolo 103

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese dei partecipanti alla rappresentativa per l'evento sportivo o gli eventi sportivi che rientrano nelle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 101, per:

- a) trasporti e noleggi;
- b) spese vitto e di alloggio;
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori tecnici e amministrativi;
- d) spese connesse con organizzazione diretta della manifestazione;
- e) utilizzo impianti sportivi.

Articolo 104

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa, calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili e nel limite del disavanzo.
2. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.
3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Capo XV

Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 37, comma 1 della legge.

Articolo 105

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 106

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle delegazioni o sezioni delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate.
2. Il contributo è concesso anche per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per le attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive e per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

Articolo 107

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo possono essere presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 a valere per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'esercizio finanziario del richiedente non coincida con l'anno solare, la domanda dovrà riferirsi alle spese relative all'esercizio finanziario che andrà a concludersi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa riferita ad ogni singola attività programmata comprendente la specificazione del numero di associazioni sportive affiliate;
 - b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;

c) elenco delle società sportive affiliate che svolgono effettivamente l'attività.

Articolo 108 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese:

per funzionamento:

- a) spese di affitto della sede;
- b) spese per utenze e cancelleria;
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici;
- d) acquisto di materiali e attrezzature sportive;
- e) organizzazione di campionati e tornei;
- f) spese per l'attività promozionale della pratica sportiva;

per l'organizzazione di manifestazioni sportive dirette o in collaborazione con associazioni affiliate:

- g) spese per assistenza medica, arbitri, cronometristi, ufficiali di gara e commissari;
- h) ospitalità e rimborsi atleti;
- i) premiazioni;
- j) utilizzo impianti sportivi;

per l'attività di consulenza tecnico-organizzativa:

- k) rimborso spese docenti e consulenti;
- l) materiale didattico;

per l'attività di specializzazione agonistica:

- m) trasporti e noleggi;
- n) vitto e alloggio atleti, tecnici e preparatori;
- o) utilizzo impianti sportivi.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari e contributi alle associazioni affiliate.

Articolo 109 *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è pari a 5.000,00 euro, se i richiedenti sono comitati riconducibili alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Associate, è pari a 2.000,00 euro se i richiedenti sono delegazioni/sezioni riconducibili alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate, pari a 3.000,00 euro, se i richiedenti sono organismi riconducibili a enti di promozione sportiva.

2. A tale importo viene aggiunta una quota pari a 100,00 euro per ciascuna società affiliata.

3. Un'ulteriore quota aggiuntiva viene calcolata in percentuale sul totale della spesa ammessa a scalare rispetto ai seguenti scaglioni:

Spesa ammessa	Percentuale
< 30.000 euro	Nessuna quota aggiuntiva
≥ 30.000 < 60.000 euro	5%
≥ 60.000 < 90.000 euro	4%
≥ 90.000 euro	3%

4. Il contributo è composto dalla somma delle tre quote calcolate secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il contributo è concesso nel limite del 70% della spesa ammessa. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

6. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

Capo XVI

Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di promozione e discipline associate di cui all'articolo 37, comma 2 della legge.

Articolo 110

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 111

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per le spese per oneri assicurativi obbligatori e integrativi, di cui all'articolo 37 comma 2 della legge, sostenuti da associazioni e società sportive affiliate per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica regolamentata dalle federazioni e dagli Enti Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite, riconosciuti dal CONI, operanti a livello provinciale.

Articolo 112

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo possono essere presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 a valere per l'anno successivo a quello di presentazione della stessa. Nel caso in cui la stagione sportiva non coincida con l'anno solare, la domanda dovrà riferirsi alle spese per gli oneri assicurativi relativi alla stagione sportiva che andrà a concludersi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Alla domanda deve essere allegato un prospetto dei costi assicurativi, distinti per assicurazione obbligatoria e assicurazione integrativa, relativi a ciascuna associazione e società sportiva dilettantistica affiliata, elencando distintamente il numero degli atleti di età inferiore ai 25 anni, dei tecnici e dei dirigenti, tesserati e impegnati nell'attività sportiva dilettantistica regolamentata dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata o associazione benemerita.

3. Il limite di età di cui al comma precedente è riferito agli atleti che compiono i venticinque anni entro l'anno sportivo di intervento.

4. Per attività sportiva dilettantistica regolamentata si intende la partecipazione a campionati o manifestazioni similari o a competizioni individuali di vario livello, autorizzate dalle federazioni o dagli Enti promozione Sportiva, dalle Discipline Sportive Associate o dalle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI.

Articolo 113

Limiti massimi di spesa ammissibile per oneri derivanti da assicurazioni integrative

1. Per ciascun atleta di età inferiore ai 25 anni, per tecnici e per dirigenti è ammessa una spesa massima di 30 euro per oneri derivanti da assicurazioni integrative

Articolo 114

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa.
2. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Articolo 115

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo, è disposta previa presentazione di:
 - a) prospetto riportante in dettaglio per ogni associazione e società sportiva affiliata le somme per le assicurazioni obbligatorie e integrative sostenute dalle medesime e riconosciute alle stesse a fronte del contributo assegnato ai singoli organismi sportivi;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentate dell'organismo sportivo richiedente, con la quale si conferma che i dati finanziari espressi nel prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute dalla società/associazione sportiva affiliata per:
 - I) l'assicurazione obbligatoria versata alla Federazione Sportiva,
 - II) l'assicurazione integrativa versata alla Federazione Sportiva,
 - III) l'assicurazione integrativa stipulata direttamente dalla Società Sportiva;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto di contributo provinciale non ha usufruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.

Capo XVII

Contributi al Comitato provinciale del CONI per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale di cui all'articolo 37 comma 3 della legge.

Articolo 116

Beneficiari del contributo

1. Può presentare domanda di contributo il comitato provinciale del CONI.

Articolo 117

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale. Gli interventi devono essere rivolti di norma all'intero ambito provinciale o coinvolgere più associazioni sportive o altri enti ai fini della promozione e dell'allargamento della pratica sportiva nonché della qualificazione dell'attività associativa.

Articolo 118

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 a valere per l'anno successivo.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, dell'attività per la quale si chiede il contributo e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'attività programmata;
 - b) piano finanziario.
3. Dovrà essere prodotta copia della deliberazione/determinazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.

Articolo 119

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dei progetti e le spese di organizzazione delle diverse iniziative.
2. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive) e comunque le spese non direttamente riconducibili alle singole iniziative.

Articolo 120

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo, tenuto conto delle risorse proprie dell'ente derivanti da assegnazioni del CONI nazionale e da entrate di qualsiasi altra natura.
2. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.